

DETERMINA N. 9/24/DSR

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ X CORP (GIÀ TWITTER INC.) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 2/24/DSR)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni"*

televise in forma codificata”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

Direzione studi, ricerche e statistiche

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *"Informativa Economica di Sistema"*, come, modificata dalla delibera n. 161/21/CONS e da ultimo dalla delibera n. 114/23/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito *"Regolamento"*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *"Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione Studi, Ricerche e Statistiche, n. 2/24/DSR del 28 febbraio 2024 notificato tramite Consulate General of Italy – Ufficio notarile, 2590 Webster Street. San Francisco, - con il quale veniva contestata alla X CORP (GIÀ TWITTER INC.) - con sede legale in 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA - la violazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS recante *"informativa economica di sistema"* e successive modifiche ed integrazioni per non aver provveduto a comunicare in modalità telematica le informative relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022;

VISTA la documentazione inviata il 12 giugno 2024, relativa al bonifico bancario effettuato in data 11 giugno 2024, tramite NEW YORK CITIBANK - CORPORATE, a favore della Sezione

Direzione studi, ricerche e statistiche

della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 2/24/DSR, avviato nei confronti della società X CORP (GIÀ TWITTER INC.), per la violazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS recante “informativa economica di sistema” e successive modifiche ed integrazioni è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il Direttore
Mario Staderini